

L.R. Molise 10-8-1993 n. 19 (Art. 34)

Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio.

Art. 34

Tasse di concessione regionale.

1. La Regione, per conseguire i mezzi finanziari necessari per realizzare i fini previsti dalla presente legge e della legge 11 febbraio 1992, n. 157, istituisce ai sensi dell'art. 3 della legge 16 maggio 1970, n. 281, la tassa di concessione regionale per il rilascio dell'abilitazione all'esercizio venatorio nella misura pari al 50% della tassa erariale di cui al n. 26, sottonumero 1) della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641 e successive modificazioni.
2. La tassa di cui al comma 1 è soggetta al rinnovo annuale e non è dovuto qualora durante l'anno il cacciatore non eserciti l'attività venatoria o l'eserciti esclusivamente all'estero.
3. La tassa regionale deve essere rimborsata nel caso di diniego della licenza di porto di fucile per uso di caccia ed in caso di rinuncia alla assegnazione dell'ambito territoriale di caccia.
4. Sono inoltre soggetti a tasse annuali di concessione regionale:
 - a) gli appostamenti fissi;
 - b) i centri privati di produzione della selvaggina, allo stato naturale;
 - c) le aziende faunistiche venatorie, in relazione alle quali, quando non sussistano fini di lucro è ridotta ad 1/4;
 - d) le aziende agri - turistico - venatorie.
5. I proventi della tassa di cui al primo comma sono utilizzati, per le finalità di cui all'art. 23 comma 4 della legge n. 157 del 1992.